

DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 62

in data 18.07.2023

OGGETTO: RIGETTO DOMANDA DI CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI (EX ART. 66 L. 448/1998 E S.M.I.)

VISTE e richiamate le funzioni attribuite al Segretario Comunale dall'art. 97 e 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTI i prescritti e sotto riportati pareri in ordine alle regolarità tecnica e contabile della presente, espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 153, co. 5, del T.U.E.L. D.lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 66 della Legge 23/12/1998, n. 448, come modificato dalla Legge 17/05/1999, n. 144, che istituisce l'assegno di maternità dei Comuni;

RICHIAMATO altresì il Decreto Ministeriale n. 452 del 21/12/2000 recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

RICHIAMATO l'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51;

RICORDATO quindi che, sulla base della normativa sopra richiamata, la domanda per l'assegno di maternità dei Comuni deve essere presentata al Comune di residenza, entro il termine di sei mesi dalla nascita del bambino o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e che al Comune di residenza spetta la concessione formale del beneficio, il quale viene poi erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi delle beneficiarie, approvati dal Comune e da quest'ultimo trasmessi all'INPS;

VISTA la domanda d'erogazione dell'assegno di maternità dei Comuni le cui generalità del richiedente per ragioni di riservatezza non sono espresse ma sono complete agli atti, assunta al prot. n. 3962 del 03/07/2023;

CONSIDERATO che l'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 452 del 21/12/2000 dispone che la domanda deve essere presentata *"nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio"*;

VALUTATO che la domanda assunta al prot. n. 3962 del 03/07/2023 è tardiva poiché presentata *oltre* il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio, avvenuto nel mese di luglio dell'anno 2022, e pertanto non soddisfa i requisiti previsti;

RITENUTO, pertanto, di rigettare la domanda per l'assegno di cui trattasi;

DETERMINA

- 1. DI RIGETTARE**, per i motivi meglio specificati nella premessa, la domanda per l'assegno di maternità dei Comuni ex art. 66 della Legge 448/1998 e s.m.i. assunta al prot. n. 3962 del 03/07/2023;

2. DI DISPORRE la pubblicazione della presente sul sito web del Comune.

Il Segretario Comunale

Dottor Daniele Bellomo

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is light blue and contains the text "COMUNE DI PIAZZA DEL CAIRO" around the top and "PAVIA" at the bottom. The signature is a stylized, cursive "D" followed by a vertical line.

Pubblicazione n. 339 del 24.07.2023